

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione III 09/12/1997 n. 12449

legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.4.1

Nell'appalto di opere pubbliche, l'appaltatore conserva, anche se in limiti più ristretti rispetto agli appaltatori privati, margini di autonomia ed è di regola unico responsabile dei danni cagionati a terzi nel corso dei lavori; sussiste, tuttavia, la responsabilità concorrente e solidale dell'Amministrazione committente se il fatto dannoso sia posto in essere in esecuzione del progetto e responsabilità esclusiva della stessa pubblica Amministrazione se la sua ingerenza abbia compromesso ogni autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione dei lavori.